

Prot. 17863/3/2023

Reggio Emilia, 18 maggio 2023

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, TRAMITE ACCORDO QUADRO
CON DUE OPERATORI ECONOMICI
CIG: 9731151FD4**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

1.1 Breve descrizione dell’Accordo Quadro e modalità di affidamento

L’Accordo Quadro ha per oggetto i servizi tecnici di architettura e ingegneria funzionali agli interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale.

Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro comprendono le seguenti attività, riportate analiticamente, a titolo indicativo e non esaustivo, all’art. 1 del Capitolato speciale d’Appalto e nella Relazione descrittiva:

- Attività preliminari alla progettazione;
- Progettazione preliminare (art. 14 D.P.R. 207/2010);
- Progettazione definitiva (art. 24 D.P.R. 207/2010);
- Progettazione esecutiva (art. 33 D.P.R. 207/2010);
- Attività relative all’esecuzione dei lavori (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, contabilità dei lavori, etc);
- Collaudo dei lavori (art. 215 e ss. D.P.R. 207/2010);
- Prestazioni di competenza del geologo.

Si rimanda al Capitolato speciale d’Appalto – parte tecnica per le indicazioni di dettaglio delle prestazioni richieste.

I servizi oggetto del presente Accordo Quadro non possono essere a priori definiti nel loro numero e/o successione: le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità, priorità ed emergenze che scaturiranno nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo.

L’elenco, indicativo e non esaustivo, degli interventi nel cui ambito saranno espletati i servizi tecnici in oggetto, è riportato nella Relazione descrittiva, allegata alla documentazione di gara; oltre ai predetti interventi, la Provincia si riserva di effettuare ulteriori interventi, al momento non preventivabili, in quanto dipendenti da specifiche esigenze che potranno presentarsi nel corso dell’Accordo Quadro.

Le categorie di opere, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016, sono le seguenti:

- Strutture: S.01, S.03, S.04;
- Infrastrutture per la mobilità: V.01, V.02;
- Impianti: IA.03, IA.04.

Determina a contrarre: n. 278 del 29/03/2023, successivamente rettificata da determina n. 414 del 12/05/2023 e, per la sola riapprovazione del Capitolato speciale nella sua ultima versione aggiornata, rettificata da determina n. 443 del 18/05/2023.

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta ed aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", tramite Accordo Quadro, ex art. 54 del Codice, da concludersi con i primi 2 operatori economici in graduatoria, senza riaprire il confronto competitivo tra i medesimi, secondo i termini e le condizioni riportate nella documentazione di gara.

Qualora pervenga, entro il relativo termine di scadenza, o sia ammessa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa, soltanto 1 offerta, la stazione appaltante darà ugualmente corso alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro in oggetto.

Per la scelta dell'operatore economico (OE) cui affidare le singole prestazioni, la Provincia procederà a propria discrezione, secondo le necessità del momento, fatto salvo che, in caso di utilizzo dell'intero importo a base d'asta dell'Accordo Quadro e qualora le offerte ammesse siano almeno 2, verranno garantite ai due OE affidatari le seguenti quote di partecipazione:

- all'OE primo in graduatoria, assegnazione di singole prestazioni non inferiori al 55% dell'importo a base d'asta dell'Accordo;
- all'OE secondo in graduatoria, assegnazione di singole prestazioni non inferiori al 35% dell'importo a base d'asta dell'Accordo.

Si ribadisce che le percentuali sopra indicate verranno rispettate solo se verrà utilizzato l'intero importo a base d'asta dell'Accordo Quadro; diversamente la Provincia potrà discostarsi dalle suddette percentuali, senza alcun diritto per gli OE a risarcimento danni, fatto salvo che all'OE primo in graduatoria verrà assegnata la quota maggiore degli affidamenti.

Il valore di ogni singolo affidamento, nell'ambito del presente Accordo Quadro, verrà determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Al valore di ogni singolo affidamento, come sopra calcolato, verrà applicato il ribasso offerto dall'OE, tra i due aggiudicatari dell'Accordo Quadro, assegnatario dell'affidamento in questione.

Ogni singolo affidamento dovrà essere eseguito nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato d'Appalto e dall'offerta tecnica dell'affidatario medesimo.

1.2 Codici identificativi dell'Accordo Quadro (CPV – CIG – CUI)

CPV: 71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica

CIG: 9731151FD4

CUI: S00209290352202300001

1.3 Luogo di esecuzione

I servizi in oggetto fanno riferimento ad interventi su strade di competenza della Provincia di Reggio Emilia – NUTS: ITH53.

1.4 Responsabile Unico del Procedimento – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito: DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice, è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara e modalità di espletamento della gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara, comprensivo dell'allegato "Privacy";
- 3) Relazione descrittiva;
- 4) Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa;
- 5) Capitolato speciale d'Appalto – parte tecnica;
- 6) Planimetria con indicazione della rete viaria provinciale e dei reparti;
- 7) Schema di contratto;
- 8) "Addendum ai Protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici", sottoscritto il 28 marzo 2023 dalla Provincia di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia;
- 9) Modulistica da utilizzare per la presentazione dell'offerta (Domanda di partecipazione-Mod. A, DGUE, Dichiarazioni integrative-Mod. B);
- 10) Determina a contrarre e successive determinazioni di rettifica.

Gara Telematica

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (di seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o gli eventuali Avvisi/Comunicazioni.

I documenti di gara, sopra indicati, comprensivi della modulistica da utilizzare per la presentazione dell'offerta, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su SATER, raggiungibili anche dalla pagina dedicata alla presente gara sul sito internet della Provincia, al seguente link: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi/Avvisi.

2.2 Chiarimenti

La presentazione di chiarimenti deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire la procedura guidata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le richieste di chiarimenti su SATER, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere presentate **entro il 15/06/2023**. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 16/06/2023, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER, nella sezione "Chiarimenti", all'interno della scheda relativa alla gara in oggetto; SATER invierà contestualmente agli operatori economici richiedenti la risposta al quesito presentato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente

effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@cert.provincia.re.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandataro/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i relativi servizi tecnici sono tutti afferenti la rete viaria provinciale e, trattandosi di servizi non preventivabili in sede di gara in quanto influenzati da varie condizioni (meteorologiche, geologiche e geotecniche dei piani di appoggio del corpo stradale, flussi di traffico, etc), non risulta possibile suddividere preventivamente gli stessi in più lotti.

L'importo a base di gara del presente Accordo Quadro è pari ad € 294.000,00, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del d.m. 17.6.2016.

Si precisa inoltre che, nei prezzi desunti dall'applicazione della tariffa secondo il d.m. 17.6.2016, s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire i servizi nel modo prescritto.

I costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a € 0 (zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'Accordo Quadro, del valore complessivo, inclusi oneri previdenziali, IVA e altre somme a disposizione, pari ad € 380.000,00, è finanziato in parte con risorse proprie della Provincia, in parte con le risorse di cui ai Decreti Ministeriali n. 49 del 16/02/2018, n. 123 del 19/03/2020, n. 394 del 13/10/2021 e del 09/05/2022 e da eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero essere concessi nel periodo di validità dell'Accordo Quadro; gli impegni di spesa verranno assunti in occasione dei singoli affidamenti nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

4.1 Durata

L'Accordo Quadro avrà una durata pari a 2 anni, decorrenti dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva non efficace, e comunque fino all'esaurimento dell'importo a base di gara, in quest'ultimo caso anche se per una durata inferiore ai 2 anni.

La Provincia può rinnovare l'Accordo Quadro alle stesse condizioni economiche per ulteriori 2 anni, tenuto conto che la durata del rinnovo non può superare quella del contratto iniziale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo dell'eventuale rinnovo di cui al paragrafo precedente, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 611.520,00 al netto di Iva.

4.2 Opzioni

Trattandosi di Accordo Quadro, tutti gli interventi indicati al paragrafo 1 del presente Disciplinare non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Provincia, nel corso dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione e formeranno l'oggetto dei singoli affidamenti, assegnati nell'ambito dell'Accordo Quadro stesso.

La Provincia si riserva, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la facoltà di:

- incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere.

Si applica comunque l'art. 106 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice (*raggruppamenti temporanei*), anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (di seguito: aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è

conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che gli altri operatori aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, i due operatori economici aggiudicatari del presente Accordo Quadro, relativo anche a servizi di progettazione, non potranno partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato ai predetti aggiudicatari. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

All'aggiudicatario incaricato della Direzione Lavori è precluso, dal momento dell'affidamento e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore dei lavori oggetto di direzione e coordinamento in fase di esecuzione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'“Addendum ai Protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici”, sottoscritto il 28 marzo 2023 dalla Provincia e dalla Prefettura di Reggio Emilia, incluso nella documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Si precisa inoltre che:

- la verifica di sussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) del Codice, sarà condotta dalla stazione appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10 del Codice stesso;
- in ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente:

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara nelle "Dichiarazioni integrative – Mod B", di cui al successivo punto 15.3.1, i dati relativi al possesso del suddetto requisito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara nel DGUE, parte IV, Sezione A, i dati relativi al possesso del suddetto requisito.

Requisiti del gruppo di lavoro:

c) Per i professionisti coinvolti, per le rispettive competenze, nelle attività progettuali ed esecutive richieste nell'Accordo Quadro

Iscrizione agli appositi Albi professionali previsti per l'esercizio delle suddette attività.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previ-

sto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) Per i professionisti che espletano l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

e) Per il geologo

Iscrizione all'Albo professionale dei Geologi, specificando la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva I-VA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente indica nelle "Dichiarazioni integrative – Mod B", di cui al successivo punto 15.3.1, i dati relativi al possesso dei suddetti requisiti, più in dettaglio indica:

- i dati anagrafici dei soggetti che eseguiranno le attività richieste dal presente Accordo Quadro;
- i dati relativi al possesso, in capo ai suddetti professionisti, dei requisiti richiesti, sopra indicati.

Nel caso in cui il concorrente risulti tra i 2 operatori economici (OE) aggiudicatari dell'Accordo Quadro, dovrà, in occasione di ogni singolo affidamento, **impiegare i professionisti indicati in sede di offerta**. Durante il periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, è consentita la modifica dei professionisti da impiegare nelle attività affidate, **previa comunicazione da parte dell'OE e preventiva verifica da parte della Provincia del possesso, in capo ai nuovi professionisti designati, dei requisiti prescritti ai precedenti punti c), d), e).**

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2022) per un importo pari a € 320.000,00.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie adeguate all'entità degli affidamenti assegnabili nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Il concorrente dichiara, nel DGUE, parte IV, Sezione B, punto 2a) i dati relativi al possesso del suddetto requisito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

g) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 95.000,00.

Il concorrente allega in SATER, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della polizza richiesta in corso di validità (al riguardo è possibile allegare anche quietanza a dimostrazione della validità della polizza alla data di scadenza delle offerte), corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente. In alternativa il concorrente potrà presentare la polizza richiesta in formato digitale, corredata dalle firme digitali delle parti (garante e contraente).

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

h) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e relativi ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e relativi ID, è almeno pari all'importo stimato degli interventi di riferimento del presente Accordo Quadro, tenuto conto dell'esperienza maturata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Importo minimo lavori richiesto complessivamente per l'Elenco servizi
	Codice	
STRUTTURE	S.01, S.03, S.04	€ 250.000,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.01, V.02	€ 650.000,00
IMPIANTI	IA.03, IA.04	€ 50.000,00

i) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e relativi ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli

di riferimento del presente Accordo Quadro, di importo complessivo, per ogni categoria e relativi ID, almeno pari a 0,40 volte il valore stimato degli interventi di riferimento del presente Accordo Quadro, tenuto conto dell'esperienza maturata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Importo minimo lavori richiesto complessivamente per i "servizi di punta"
	Codice	
STRUTTURE	S.01, S.03, S.04	€ 100.000,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.01, V.02	€ 260.000,00
IMPIANTI	IA.03, IA.04	€ 20.000,00

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella categoria e relativi ID (corrispondente cioè agli importi indicati nella precedente tabella del punto h).

Il concorrente dichiara, nel DGUE, parte IV, Sezione C, punto 1b) i dati relativi al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti h) e i), indicando i seguenti dati:

- ragione sociale e codice fiscale/p.IVA del committente pubblico/privato dei servizi indicati;
- descrizione di ciascun servizio riportato;
- periodo di svolgimento dei servizi indicati (data di inizio – data di termine);
- categorie e ID dei lavori corrispondenti ai servizi indicati (con particolare riferimento alle categorie e ID richiesti) e valore delle categorie e ID richiesti.

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti h) e i), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio certificazione rilasciata dai committenti pubblici/privati dichiarati dal concorrente, previa compilazione, da parte del medesimo, del DGUE nella parte sopra indicata.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016, di cui al punto 7.1 lett. a), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al punto 7.1 lett. b), deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione agli Albi professionali, è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono incaricati delle attività richieste dall'Accordo Quadro, inerenti la fase progettuale e la fase di esecuzione dei lavori.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e), relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi, è posseduto dal/i professionista/i che, nel gruppo di lavoro, è/sono indicati come incaricati delle prestazioni di competenza del geologo.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 7.2 lett. f), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui al punto 7.2 lett. g), deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito dell'elenco dei servizi, di cui al precedente punto 7.3 lett. h), deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta, di cui al precedente punto 7.3 lett. i), deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il suddetto requisito, relativamente ad ogni singola categoria e relativi ID, può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016, di cui al punto 7.1 lett. a), devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al punto 7.1 lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione agli Albi professionali, è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono incaricati delle attività richieste dall'Accordo Quadro, inerenti la fase progettuale e la fase di esecuzione dei lavori.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e), relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi, è posseduto dal/i professionista/i che, nel gruppo di lavoro, è/sono indicati come incaricati delle prestazioni di competenza del geologo.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa "Mod. B", nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Per le attività subappaltabili, ai sensi del predetto art. 31 del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE la % da subappaltare, specificando dettagliatamente le attività che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari ad € 588,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link <https://pagamenti.provincia.re.it/PagamentiOnLine>: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" - "Causale pagamento: Cauzioni", specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: "Cauzione provvisoria Accordo Quadro servizi tecnici per interventi rete viaria provinciale – CIG: 9731151FD4";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Provincia di Reggio Emilia);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando in SATER scansione dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la presente gara pari ad **€ 77,00**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del suddetto contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) **deve essere effettuata su SATER**, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/06/2023.

Si precisa quanto segue:

- è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; dovrà comunque essere presente sulla piattaforma una sola offerta per operatore economico;
- ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente;
- la documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare;
- la Provincia non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
 - utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nelle guide all'uso del sistema presenti al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- **tutta la documentazione elencata nei successivi paragrafi dovrà essere inserita su SATER.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione (Mod. A) descritta al successivo punto 15.1, il DGUE di cui al successivo punto 15.2 e le dichiarazioni integrative (Mod. B) descritte al successivo punto 15.3.1, potranno essere redatti sui **modelli predisposti e messi a disposizione in formato editabile su SATER.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi i documenti sopra indicati, l'offerta tecnica e l'offerta economica, **devono essere**

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Provincia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa comprende:

- la domanda di partecipazione – Mod. A, di cui al successivo punto 15.1,
- il DGUE, di cui al successivo punto 15.2,
- le dichiarazioni integrative – Mod. B, di cui al successivo punto 15.3.1,
- la documentazione a corredo, di cui al successivo punto 15.3.2.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello “Mod. A” messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata); in particolare il concorrente deve precisare le attività che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, con riferimento alle prestazioni richieste dal presente Accordo Quadro;
- nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è **sottoscritta in modalità digitale**:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente **allega:**

- a) scansione di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b) (*in caso di firma da parte di un procuratore*) scansione dell'originale cartaceo della procura, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, firmata digitalmente dal medesimo, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione analitica delle stesse;
- 3) dichiarazioni integrative (Mod. B), firmate digitalmente dall'ausiliario;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;

5) dichiarazione, firmata digitalmente dall'ausiliario, con la quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

6) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;

7) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di ricorso al **subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni, nell'ambito delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice per le quali il subappalto è consentito, che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del concorrente, di cui al punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. f) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale, di cui ai punti 7.3 lett. h) e i) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è **sottoscritto in modalità digitale:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è **presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, ivi inclusi gli operatori economici ausiliari, dovrà anche corredare l'offerta con le **dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello "Mod. B" messo a disposizione, in formato editabile, su SA-TER.**

Per il dettaglio delle dichiarazioni integrative si rimanda al contenuto del predetto "Mod. B".

Le dichiarazioni integrative sono **sottoscritte in modalità digitale**:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative **sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati**:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi (con riferimento ai punti da 1 a 19 del relativo modello – Mod. B);
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile (con riferimento ai punti da 1 a 19 del relativo modello – Mod. B);
 - b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al punto 1 (integrazioni al DGUE), al punto 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e requisito di idoneità professionale di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263), al punto 3 (carichi pendenti), al punto 10 (protocollo di legalità), al punto 11 (codice di comportamento), al punto 14 (operatori non residenti), al punto 18 (privacy) e, ove pertinente, al punto 19 (concordato preventivo) del relativo modello – Mod. B.
- la rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, **presentate da ciascun operatore economico ausiliario** con riferimento al punto 1 (integrazioni al DGUE), al punto 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), al punto 3 (carichi pendenti), al punto 10 (protocollo di legalità), al punto 11 (codice di comportamento), al punto 14 (operatori non residenti), al punto 18

(privacy) e, ove pertinente, al punto 19 (concordato preventivo) del relativo modello – Mod. B.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente **allega**:

- 1) scansione di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- 2) *in caso di firma da parte di un procuratore*: scansione dell'originale cartaceo della procura, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, firmata digitalmente dal medesimo, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 3) garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, nelle forme previste al punto 10 del presente disciplinare;
- 4) *in caso di riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*: scansione delle certificazioni possedute che giustificano la riduzione della cauzione;
- 5) quietanza di pagamento dell'imposta di Bollo di € 16,00, relativa alla "Domanda di partecipazione – Mod. A", con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio. Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sulla "Domanda di partecipazione", annullarla con il numero di CIG della presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa sottoscrizione in modalità digitale (in caso di pagamento tramite F23: il codice ufficio/ente è: TG2 - il codice tributo da utilizzare è: 456T; in caso di pagamento tramite F24: il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è: 2501);
- 6) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliario;
- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 8) *con riferimento al requisito speciale di partecipazione di cui al punto 7.2 lett g) del presente disciplinare*: scansione dell'originale cartaceo della polizza contro i rischi professionali in corso di validità (al riguardo è possibile allegare anche quietanza a dimostrazione della validità della polizza alla data di scadenza delle offerte), corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente; in alternativa il concorrente potrà presentare la polizza richiesta in formato digitale, corredata dalle firme digitali delle parti (garante e contraente);
- 9) *nel caso di studi associati*: statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio (in alternativa documento digitale sottoscritto digitalmente dalle parti), del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio (in alternativa documento digitale sottoscritto digitalmente dalle parti), dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal Notaio, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere collocata su SATER, inserendola come allegato all'interno della "Busta tecnica": i file delle relazioni dovranno essere inseriti sia in formato word (.doc) e sia in formato pdf.

L'offerta tecnica deve essere composta come segue:

- con riferimento al criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", di cui al successivo punto 18.1, documentazione contenente la descrizione di n. 3 servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; la descrizione dei 3 servizi svolti andrà sviluppata secondo i sub-criteri di valutazione A.1 e A.2.

Per ognuno dei 3 servizi devono essere indicati: l'importo dei lavori oggetto delle prestazioni illustrate, ripartito per classi e categorie, il periodo di esecuzione, il soggetto committente, gli esecutori dei singoli servizi illustrati, la natura e le caratteristiche delle prestazioni effettuate, nonché le analogie tra le opere e i servizi illustrati e le caratteristiche principali delle opere e servizi oggetto della presente procedura selettiva.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica.

Ciascuna scheda deve essere accompagnata da una relazione descrittiva, comprensiva di testi, grafici ed immagini, che non potrà superare un massimo di 4 facciate formato A4.

Alla relazione possono essere allegate al massimo n. 2 tavole grafiche in formato non più grande di A3. I curricula sono esclusi dal computo delle cartelle.

La documentazione dovrà essere raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione A professionalità e adeguatezza dell'offerta" che dovrà essere numerata e articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai sub-criteri A.1- A.2.

Con riferimento al criterio B "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" di cui al successivo punto 18.1, una relazione tecnico-illustrativa con la quale il concorrente deve descrivere le modalità di esecuzione dei servizi, illustrando la propria proposta, sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione e recante in particolare:

- Metodologia, principi e criteri organizzativi adottati nell'espletamento delle attività di progettazione, illustrati con riferimento ad un intervento, tra quelli eseguiti dall'operatore economico, ritenuto significativo e rappresentativo in relazione al presente Accordo Quadro;
- Metodologie di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente coinvolti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, alla supervisione ed al controllo;
- Modalità di espletamento delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, illustrati con riferimento ad un intervento, tra quelli eseguiti dall'operatore economico, ritenuto significativo e rappresentativo in relazione al presente Accordo Quadro;
- Metodologie di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante, del

RUP/Responsabile dei Lavori e dell'organo di collaudo, con particolare riguardo allo scambio di informazioni ed alla quantità e qualità delle relazioni periodiche circa l'espletamento delle attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

- Metodologia di redazione, aggiornamento e conservazione del giornale dei lavori e dei documenti obbligatori di cantiere, nonché di tutta l'ulteriore documentazione attinente le prestazioni da svolgere;

- Consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (libero professionista, anche in associazione, socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente, consulente ecc.);

- Modalità di espletamento della attività di direzione lavori e gestione della sicurezza, anche con riferimento alla necessità di garantire adeguata presenza in cantiere.

La relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di testi, grafici ed immagini, non potrà superare un massimo di 12 facciate formato A4.

Fermo il suddetto limite di facciate, potranno essere inserite nella relazione pagine composte in formato non più grande di A3 solo se riguardanti illustrazioni grafiche, diagrammi e simili, con esclusione di testi.

La documentazione dovrà essere raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione B caratteristiche metodologiche dell'offerta" che dovrà essere numerata e articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai sub-criteri B.1- B.2 - B.3 - B.4 – B.5.

Non verranno prese in considerazione le relazioni di cui sopra per le eventuali parti eccedenti i limiti indicati.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate, con utilizzo di interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10, con max 40 righe per cartella e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

L'offerta tecnica, redatta come sopra indicato, declinata nei criteri di valutazione di cui al successivo punto 18.1, verrà valutata, per ciascun criterio, esclusivamente per quanto nella stessa viene descritto relativamente al criterio medesimo, ovvero la commissione non prenderà in considerazione eventuali altri riferimenti riguardanti il criterio in questione presenti in altre parti della relazione tecnica stessa.

A pena di esclusione la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente indica nell'offerta il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere compilata direttamente su **SATER** e deve riportare il ribasso unico percentuale, che verrà applicato al valore a base d'asta (determinato ai sensi del d.m. 17.6.2016, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) di ogni singolo affidamento nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Si precisa che:

- verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; ove siano indicati più decimali la commissione giudicatrice procederà al troncamento dei decimali in eccesso;
- sono **inammissibili** le offerte economiche plurime o in rialzo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di cui al punto 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi: per il presente Accordo Quadro trattasi esclusivamente di punteggi "discrezionali", riportati nella colonna identificata dalla lettera "D", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero di 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quelli del presente Accordo Quadro, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI della Linea Guida ANAC n. 1 e dal DM tariffe	25	A.1	Analogia dell'oggetto dei servizi proposti con quello a base di gara	15
			A.2	Curricula dei soggetti individuati per l'assunzione degli incarichi con particolare riferimento ai servizi eseguiti per attività analoghe	10
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro	50	B.1	Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, illustrati con riferimento ad un intervento, tra quelli eseguiti dall'operatore economico, ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando	15
			B.2	Modalità di espletamento della attività di direzione lavori e gestione della sicurezza, anche con riferimento alla necessità di garantire adeguata presenza in cantiere, illustrata con riferimento ad un intervento, tra quelli eseguiti dall'operatore economico, ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando	15
			B.3	Composizione del gruppo di lavoro	8
			B.4	Approccio progettuale orientato all'applicazione di criteri ambientali	6
			B.5	Metodologia di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante, del RUP e degli altri soggetti pubblici giuridicamente coinvolti	4
			B.6	Chiarezza dell'esposizione	2
Totale		75			75

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà **escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, prima della riparazione.

Criteri di valutazione dell'Offerte Tecnica:

Criterio A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – PUNTI MAX 25

Oggetto di valutazione non è solo la professionalità in senso assoluto, quanto soprattutto la competenza specifica in relazione alla tipologia dei beni oggetto dei servizi proposti e alle caratteristiche dell'intervento stesso, in quanto garanzia di migliore rispondenza agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.

La valutazione sarà effettuata tenendo in considerazione quanto segue:

Sub-criterio A.1 - Analogia dell'oggetto dei servizi proposti con quello a base di gara - PUNTI MAX 15:

- congruenza dell'oggetto dei servizi presentati in rapporto all'oggetto del presente Accordo Quadro;
- soluzioni tecniche adottate.

Sub-criterio A.2 - Curricula dei soggetti individuati per l'assunzione degli incarichi - PUNTI MAX 10:

- esperienza pregressa nell'espletamento delle attività.

Criterio B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA – PUNTI MAX 50

Oggetto di valutazione sarà la capacità di inquadramento e di valutazione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, soprattutto in riferimento alle particolarità e criticità presenti, nonché la coerenza con la struttura tecnico organizzativa proposta.

La valutazione sarà effettuata tenendo in considerazione quanto segue:

Sub-criterio B.1 - Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, illustrati con riferimento ad un intervento ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando - PUNTI MAX 15:

- modalità di esecuzione del servizio in termini di metodologia operativa utilizzata per la redazione delle varie fasi del servizio;
- modalità di relazione e di concertazione con gli enti coinvolti;
- capacità di innovazione con particolare riferimento alla gestione digitale delle informazioni riguardanti il progetto e la sua esecuzione;
- inquadramento generale rispetto al contesto generale, urbanistico, trasportistico, territoriale e ambientale in cui sono inserite le opere.

Sub-criterio B.2 - Modalità di espletamento della attività di direzione lavori e gestione della sicurezza, illustrata con riferimento ad un intervento ritenuto significativo e rappresentativo in correlazione al bando - PUNTI MAX 15:

- modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori e gestione della sicurezza in termini di metodologia operativa utilizzata per la redazione delle varie fasi del servizio;
- metodologie di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante, del RUP/Responsabile dei Lavori e dell'organo di collaudo, con particolare riguardo allo scambio di informazioni ed alla quantità e qualità delle relazioni periodiche circa l'espletamento delle attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- metodologie di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente coinvolti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, alla supervisione ed al controllo;
- metodologia di redazione, aggiornamento e conservazione del giornale dei lavori e dei documenti obbligatori di cantiere, nonché di tutta l'ulteriore documentazione attinente le prestazioni da svolgere;
- presenza minima garantita in cantiere in condizioni ordinarie e in caso di urgenza.

Sub-criterio B.3 - Composizione del gruppo di lavoro - PUNTI MAX 8:

- illustrazione delle singole caratteristiche e professionalità, sia della struttura di progetto che di quella deputata alla direzione dei lavori;
- consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione di un elenco di collaboratori di cui l'offerente intende avvalersi, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (libero professionista, anche in associazione, socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente, consulente, ecc.).

Sub-criterio B.4 - Approccio progettuale orientato all'applicazione di criteri ambientali - PUNTI MAX 6:

- illustrazione delle soluzioni organizzative e metodologiche che verranno adottate relativamente alla qualità delle soluzioni progettuali proposte in relazione all'utilizzo dei CAM, qualora presenti durante l'esecuzione del contratto.

Sub-criterio B.5 - Metodologia di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante, del RUP e degli altri soggetti pubblici giuridicamente coinvolti - PUNTI MAX 4:

- metodologia operativa utilizzata per la relazione e la rendicontazione alla Stazione Appaltante;
- relazione e concertazione con l'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale e la comunità locale.

Sub-criterio B.6 - Chiarezza dell'esposizione - PUNTI MAX 2:

- verranno valutate la chiarezza e la pertinenza delle informazioni e dell'offerta.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non del tutto sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Molto scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub-criterio in esame.

18.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un punteggio, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

$$V(i) = 25 \cdot (R(i)/R_{max})^{0,5}$$

dove:

V(i): punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta economica;

25: punteggio massimo previsto per l'offerta economica;

R(i): ribasso percentuale dell'offerta economica del concorrente i-esimo;

Rmax: ribasso percentuale dell'offerta economica più conveniente.

0,5: coefficiente > 0

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ogni sub-criterio dell'offerta tecnica, procederà all'attribuzione del relativo punteggio, mediante utilizzo del metodo aggregativo compensatore, in quanto ritenuto il più idoneo alla presente procedura, con applicazione della seguente formula, che garantisce l'assegnazione per ciascun sub-criterio del punteggio massimo disponibile:

$$X(i) = p \cdot \text{subcrit}(i) / \text{subcrit}(\text{max})$$

dove:

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub-criterio oggetto di valutazione;

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub-criteri indicati nella tabella di cui al punto 18.1;

subcrit(i): coefficiente unico attribuito a ciascun concorrente per ogni sub-criterio, da parte della commissione giudicatrice, con le modalità descritte al punto 18.2;

subcrit (max): coefficiente unico massimo fra quelli attribuiti per ogni sub-criterio, da parte della commissione giudicatrice, con le modalità descritte al paragrafo 18.2.

Con l'applicazione della formula sopra riportata, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà alla riparametrazione una sola volta per sub-criterio.

Il punteggio per ogni concorrente, relativamente ad ogni criterio (A e B) dell'offerta tecnica, è dato dalla somma algebrica dei punteggi dei relativi sub-criteri, come sopra calcolati.

Il risultato ottenuto da ciascun concorrente per la parte qualitativa (offerta tecnica) è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti nei criteri A e B, con applicazione della seguente formula:

$$Q(i) = A(i)+B(i)$$

dove:

Q(i): punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica i-esima;

A(i), B(i): punteggi assegnati a ciascuno dei criteri indicati, dell'offerta tecnica i-esima.

Il punteggio finale assegnato ad ogni concorrente è dato dalla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti nell'offerta Tecnica Q(i) e nell'offerta Economica V(i).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **26 giugno 2023 alle ore 9,00** e sarà effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite SATER.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati su SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite avvisi presenti su SATER.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni operatore economico, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella prima seduta pubblica, verificherà la ricezione delle offerte collocate su SATER; successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere l'elenco dei partecipanti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara al Dirigente preposto alle procedure di gara, il quale adoterà il relativo atto. Il predetto provve-

dimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice e pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile da ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il/La Presidente della commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche collocate su SATER e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto 18.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, verranno definiti tramite SATER i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e il/la Presidente della commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il/la Presidente della commissione procederà all'apertura delle offerte economiche compilate su SATER e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali **esclusioni da disporre per**:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Con riferimento ai primi 2 operatori economici della graduatoria, qualora una o più delle rispettive offerte risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare le migliori 2 offerte ritenute non anomale. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al/i concorrente/i la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, se ritenuto necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore dei primi 2 concorrenti della graduatoria. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, di cui al precedente punto 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- 2) richiedere, se lo ritiene il RUP, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d), tenuto conto di quanto indicato al n. 2).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo Quadro.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, con riferimento ad uno o entrambi gli operatori economici aggiudicatari, la stazione appaltante procederà alla revoca della relativa aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi, con le modalità sopra indicate, nei confronti dell'operatore/i economico/i successivo/i nella graduatoria.

La stipulazione dei contratti con i 2 operatori economici aggiudicatari è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), nonché dalle disposizioni dell'“Addendum ai Protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici”, sottoscritto il 28 marzo 2023 dalla Provincia e dalla Prefettura di Reggio Emilia, sopra richiamato.

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, ai contratti con i 2 operatori economici aggiudicatari non si applica il termine dilatorio.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 120/2020, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con il rispettivo aggiudicatario purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Nelle more di stipula del contratto, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, l'esecuzione dell'Accordo Quadro in via d'urgenza e di procedere pertanto ai relativi affidamenti, da eseguirsi nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo.

Il contratto con ciascuno dei 2 operatori economici aggiudicatari è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ciascuno dei 2 aggiudicatari deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del rispettivo contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, il relativo aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, e in presenza dei previsti 2 operatori economici aggiudicatari, da definire in misura proporzionale alla presunta quota di partecipazione dell'operatore economico stesso al presente Accordo Quadro (vedi percentuali di affidamento riportate al punto 1.1). Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario in questione è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

Agli altri concorrenti, non aggiudicatari, viene svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, il relativo aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia conforme della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, con un massimale di € 2.000.000,00.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

In caso di società, deve essere trasmessa la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I contratti relativi al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice ciascuno dei 2 aggiudicatari comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto relativo al presente Accordo Quadro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari (in presenza dei 2 operatori economici aggiudicatari, ciascuno parteciperà in misura proporzionale alla presunta quota di partecipazione al presente Accordo Quadro - vedi percentuali di affidamento riportate al punto 1.1) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico di ciascuno dei 2 aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del rispettivo contratto.

L'imposta di bollo relativa al Capitolato speciale d'Appalto sarà ripartita, in presenza dei 2 operatori economici aggiudicatari, tra gli stessi, in misura proporzionale alla presunta quota di partecipazione di ognuno al presente Accordo Quadro.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara: vedasi allegato (Allegato_Privacy).

In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e il Capitolato, prevale il Disciplinare.

Allegato:
Allegato_Privacy

Il Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti
F.to Dott. Stefano Tagliavini